



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ipotesi di intesa su *“Criteri per l’attribuzione dell’art. 8 del CCNL 2002-2005, II biennio economico: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all’interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo - Annualità 2019-2020-2021-2022”*

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 ottobre 2019, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 271/2019 – Verb. 388

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 *“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO in particolare l’art. 8 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto in data 7 aprile 2006, II biennio economico (2004-2005), che sancisce *“I passaggi di fascia stipendiale all’interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l’attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa”*;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO anche il successivo l'art. 9 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006 che prevede l'onere per le Amministrazioni di accantonare una somma pari al 0,20% del monte salari monte salari 2003 relativo ai ricercatori e tecnologi da riservare a questa tipologia di beneficio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha determinato la suddetta somma da accantonare annualmente in €358.969,00;

VISTA la relazione congiunta del Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, del Dirigente dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale, del Responsabile della S.P.R. Programmazione, Monitoraggio e Statistiche e del Responsabile dell'Ufficio n.d. Rapporti con le OO.SS., sottoscritta dal Direttore Generale, trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0065199, del 20 settembre 2019 relativa all'ipotesi di intesa su "*Criteria per l'attribuzione dell'art. 8 del CCNL 2002-2005, II biennio economico: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo. Annualità 2019-2020-2021-2022*", sottoscritta con le OO.SS. rappresentative in data 30 luglio 2019;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1638 della riunione dell'11 ottobre 2019;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata ipotesi di intesa su "*Criteria per l'attribuzione dell'art. 8 del CCNL 2002-2005, II biennio economico: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo. Annualità 2019-2020-2021-2022*" sottoscritta con le OO.SS. rappresentative in data 30 luglio 2019, che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. di dare mandato all'Amministrazione di effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 concernenti la relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'acquisizione del parere degli Organi vigilanti.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Fabrizio Fratini

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giambattista Brignone

LR



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

IPOTESI DI INTESA SU:

***“CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL 2002-2005,
II BIENNIO ECONOMICO:
RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA
ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO”
ANNUALITA' 2019 - 2020 - 2021 - 2022***

30 luglio 2019

ER   OR A BO



IPOTESI DI INTESA SU
“CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL 2002-2005, II BIENNIO
ECONOMICO: RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI
FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO”
ANNUALITA' 2019 - 2020 – 2021 - 2022

Le Parti,

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche*” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigenti oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 1, del CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca sottoscritto in data 07.04.2006 II biennio economico;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla stipula di una nuova intesa per l'attivazione dell'istituto per gli anni 2019- 2022,

Tutto ciò premesso, le parti

CONVEGONO

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nei livelli dal I al III, in servizio presso il CNR alla data di emanazione del bando nonché nei ruoli dell'Ente alla data delle rispettive decorrenze di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Fondo per il finanziamento delle anticipazioni nei passaggi di fascia stipendiale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a) del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, il fondo utilizzabile per il finanziamento delle anticipazioni nei passaggi di fascia stipendiale è individuato nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a ricercatori e tecnologi, pari ad

04

07

ER

2 di 5



euro 358.969,00 annui; in conformità a quanto disposto nell'art. 9, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005.

2. Il fondo di cui al comma precedente è finanziato annualmente, per ciascun esercizio riferito al quadriennio 2019 – 2022, mediante lo stanziamento in bilancio di euro 358.969,00; le risorse saranno allocate tra i diversi profili e livelli di ciascuna area dipartimentale e per l'amministrazione centrale in misura strettamente proporzionale al numero dei potenziali aventi diritto.

3. Nel bilancio dell'Ente, mediante l'iscrizione di appositi impegni, saranno rese disponibili le somme necessarie per il finanziamento delle anticipazioni del passaggio di fascia stipendiale per ciascuno degli anni indicati al punto 2.

4. L'Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di individuare eventuali risorse aggiuntive, da destinare per il quadriennio di riferimento-agli anticipi di fascia tenuto conto che dall'anno 2015 non è stata avviata alcuna nuova procedura in merito;

5. Con successivo accordo saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive di cui al comma 4 del presente articolo per le quali si dovrà, in ogni caso, prevedere una distribuzione in misura proporzionale al numero delle U.d.P. nei vari livelli e profili.

Art. 3

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10 % degli aventi titolo;

2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale avente diritto per una sola volta nel medesimo livello.

3. Per ciascun anno di riferimento, il personale avente diritto è rappresentato da ricercatori e tecnologi (I, II, III livello) che abbiano maturato nel corso del medesimo anno almeno la metà della percorrenza della fascia in godimento e che quindi, qualora siano in posizione utile al termine della selezione, possano conseguire l'attribuzione economica e giuridica dell'anticipo di fascia nel corso dello stesso anno (tra il 1/1 ed il 31/12);

4. Nell'ambito del personale avente diritto alla partecipazione alla selezione per l'anticipo di fascia saranno ricompresi anche i ricercatori e tecnologi che rivestano lo status indicato all'art. 40 del CCNL sottoscritto in data 07.04.2006, I biennio economico.

ER      3 di 5



Art. 4

Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale saranno costituite n. 9 Commissioni di esperti interni all'Ente composte da un numero massimo di 7 componenti, di cui n. 7 Commissioni per il profilo di Ricercatore (III livello) e Primo Ricercatore (II livello) in corrispondenza di ciascuna macroarea dipartimentale, n. 1 Commissione per i Dirigenti di Ricerca (I livello) competente per tutte le macroaree dipartimentali e n. 1 Commissione per le professionalità dei Tecnologi (III livello), Primi Tecnologi (II livello) e Dirigenti Tecnologi (I livello).

2. Ciascuna Commissione predisporrà una distinta graduatoria di merito per lo specifico livello professionale (18 graduatorie complessive).

Art. 5

Titoli professionali e lavori valutabili

1. Le graduatorie di merito verranno formate sulla base dei seguenti titoli professionali e lavori valutabili:

- a) Valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso il CNR e gli Enti accorpati ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, anche con contratto a tempo determinato nel livello pari o superiore del medesimo profilo;
- b) Incarichi e responsabilità;
- c) Riconoscimenti scientifici e premi
- d) Lavori, produzione scientifica, brevetti;
- e) Relazione in autocertificazione a verifica dell'attività svolta nel triennio precedente le decorrenze di cui all'art. 3, da trasmettere al Direttore/Dirigente.
- f) In relazione ai titoli/attività di cui alle precedenti lett. b), c) e d), si terrà conto dei soli meriti acquisiti nei 10 anni precedenti il 1° gennaio dell'anno di decorrenza del beneficio.

Art. 6

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 4 sono utilizzate ai fini dell'attribuzione delle anticipazioni di fascia impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili in Bilancio.

2. L'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello e profilo al momento dell'approvazione della graduatoria medesima.

TR

oe

GF

BB



Art. 7

Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La decorrenza del beneficio è attribuita alle date di cui all'art. 3 (01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 ovvero 01.01.2022) o, nell'ambito del medesimo anno, dalla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza nella fascia.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Delegazione di parte Sindacale

Presidente

FLC CGIL.....

o suo Delegato.....

CISL SCUOLA.....

Direttore Generale.....

FED. UIL SCUOLA RUA.....

o suo Delegato.....

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS